Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Direttiva 2005/91/CE della Commissione del 16 dicembre 2005	L 331	24	17.12.2005
►M2	Direttiva 2007/48/CE della Commissione del 26 luglio 2007	L 195	29	27.7.2007
►M3	Direttiva 2009/97/CE della Commissione del 3 agosto 2009	L 202	29	4.8.2009
►M4	Direttiva 2010/46/UE della Commissione del 2 luglio 2010	L 169	7	3.7.2010
►M5	Direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione del 1º luglio 2011	L 175	17	2.7.2011
►M6	Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione del 2 marzo 2012	L 64	9	3.3.2012
►M7	Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione del 26 novembre 2012	L 327	37	27.11.2012
►M8	Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione del 20 novembre 2013	L 312	38	21.11.2013
►M9	Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione del 4 dicembre 2014	L 349	44	5.12.2014

▼B

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole [2], modificata dalla direttiva 2002/8/CE [3], ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 [5], per quanto attiene a talune specie.

(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

(4) La direttiva 72/180/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
[2] GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8.
[3] GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.
[4] GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
[5] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

▼B

(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/180/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

3. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) della direttiva 72/180/CEE oppure

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) nella direttiva 72/180/CEE oppure

b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M9

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
Festuca filiformis Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
Festuca ovina L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
Festuca rubra L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
Lolium multiflorum Lam.	Loglio italico	TP 4/1 del 23.6.2011.
Lolium perenne L.	Loglio inglese	TP 4/1 del 23.6.2011.
Lolium × *boucheanum* Kunth	Loglio ibrido	TP 4/1 del 23.6.2011.
Pisum sativum L.	Pisello da foraggio	TP 7/2 dell'11.3.2010.
Brassica napus L.	Colza	TP 36/2 del 16.11.2011.
Cannabis sativa L.	Canapa	TP 276/1 del 28.11.2012.
Helianthus annuus L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
Linum usitatissimum L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
Avena nuda L.	Avena nuda	TP 20/1 del 6.11.2003.
Avena sativa L. (compresa *A. byzantina* K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/1 del 6.11.2003.
Hordeum vulgare L.	Orzo	TP 19/3 del 21.3.2012.
Oryza sativa L.	Riso	TP 16/2 del 21.3.2012.
Secale cereale L.	Segale	TP 58/1 del 31.10.2002.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*	TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.
Triticum aestivum L.	Frumento	TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011.
Triticum durum Desf.	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
Zea mays L.	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
Solanum tuberosum L.	Patata	TP 23/2 dell'1.12.2005.

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

▼M9

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
Beta vulgaris L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
Agrostis canina L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
Agrostis gigantea Roth.	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
Bromus catharticus Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
Dactylis glomerata L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002.
Festuca arundinacea Schreb.	Festuca arundinacea	TG/39/8 del 17.4.2002.
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati	TG/39/8 del 17.4.2002.
xFestulolium Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*	TG/243/1 del 9.4.2008.
Phleum nodosum L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984.
Phleum pratense L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984.
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati	TG/33/7 del 9.4.2014.
Lotus corniculatus L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008.
Lupinus albus L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
Lupinus luteus L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
Medicago sativa L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005.
Medicago × *varia* T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005.
Trifolium pratense L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001.
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
Vicia faba L.	Favino	TG/8/6 del 17.4.2002.
Vicia sativa L.	Veccia comune	TG/32/7 del 20.3.2013.
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.	Navone	TG/89/6 rev. del 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero	TG/178/3 del 4.4.2001.
Arachis hypogaea L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.

▼**M9**

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
Carthamus tinctorius L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990.
Gossypium spp.	Cotone	TG/88/6 del 4.4.2001.
Papaver somniferum L.	Papavero domestico	TG/166/4 del 9.4.2014.
Sinapis alba L.	Senape bianca	TG/179/3 del 4.4.2001.
Glycine max (L.) Merr.	Semi di soia	TG/80/6 dell'1.4.1998.
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo	TG/122/3 del 6.10.1989.

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

▼B

ALLEGATO III

CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE

1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.